

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2709

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TAORMINA

Disposizioni in materia di prescrizione del reato
e di sospensione condizionale della pena

Presentata il 7 maggio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La interpretazione autentica dell'articolo 159 del codice penale si impone a seguito della distorta interpretazione giurisprudenziale che ha interessato la norma in esame. E ciò a fronte di un iniziale corretto orientamento della medesima giurisprudenza di legittimità che andava nel senso chiarito dalla vigente previsione normativa. In particolare, non può non ritenersi che la correlazione tra sospensione dei termini di prescrizione e sospensione dei termini di durata della custodia cautelare intervenga solo se esista effettivamente un provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia e non già nella astratta ipotesi di ricorrenza di taluna delle cause di sospensione previste dall'articolo 304 del codice di procedura penale. Ciò anche perché, diversamente opinando, si addirebbe ad una interpretazione analogica

del medesimo articolo 304, che, invece, in quanto norma eccezionale può trovare applicazione solo nei processi celebrati contro detenuti.

Con la riforma normativa che si propone si intende limitare il computo della pena inflitta al fine di accedere al beneficio della sospensione condizionale della pena a quelle sole pene che siano restrittive della libertà personale e non anche alle pene pecuniarie che siano comminate per i reati contestati ai condannati. Si vuole, in altri termini, evitare che la comminazione di una pena pecuniaria, da sola o unita a quella detentiva, possa comportare la impossibilità di accedere al beneficio della sospensione condizionale, che altrimenti, avendo riferimento alla pena restrittiva della libertà personale comminata nel caso concreto, sarebbe stata concessa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 159 del codice penale si interpreta nel senso che la sospensione del termine di prescrizione per legittimo impedimento del difensore o dell'imputato si applica solo nei processi a carico di imputati detenuti.

ART. 2.

1. L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 163 — (*Sospensione condizionale della pena*). Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ».

